



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza
Servizio Elettorale

Prot. n. 907

Cagliari, 19 gennaio 2009

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 6, comma 2,
L. n. 412/1991; pagine trasmesse n. 5

Ai Signori Sindaci

Ai Responsabili degli
Uffici Elettorali
dei Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali
delle Prefetture di

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione (15/16 febbraio 2009).
Adempimenti a carico dei comuni.

Si richiamano di seguito alcuni adempimenti di competenza, prevalentemente, delle amministrazioni comunali, finalizzati all'espletamento delle consultazioni elettorali in oggetto.

 **NOMINA DEGLI SCRUTATORI**

Si premette che l'Ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, quattro scrutatori ed un segretario (*art. 20 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*).

Come anticipato nel "Calendario delle operazioni elettorali", a norma dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione (tra **mercoledì 21 gennaio 2009** e **lunedì 26 gennaio**



2009), la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto affisso due giorni prima nell'albo pretorio del comune, procede:

1. alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
2. alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma del punto 1, in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
3. alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2.
4. alle nomine di cui ai punti 1, 2, 3 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
5. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni (**sabato 31 gennaio 2009**), notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui al punto 2. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (**giovedì 12 febbraio 2009**).

Si pregano le SS.LL., nel notificare l'avvenuta nomina, di richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinché, nell'espletamento della loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni impartite da questo Servizio.

In tale contesto, dovrà essere rivolta viva raccomandazione affinché i componenti dei seggi curino, con la massima precisione, tutti gli adempimenti loro demandati dalla legge o affidati dal Presidente di seggio, collaborando attivamente con lo stesso perché le operazioni si svolgano con puntualità e speditezza; al riguardo, particolare attenzione dovrà essere prestata al controllo delle tessere ed alla annotazione del loro numero sull'apposito registro, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.



Dovrà essere altresì operato uno specifico richiamo alle responsabilità di natura penale previste dagli artt. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Si rammenta, a tale proposito, che durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24 del T.U. n. 570/1960).

ACCESSIBILITA' DEI SEGGI ELETTORALI PER ELETTORI NON DEAMBULANTI

La legge 15 gennaio 1991, n. 15 detta norme intese a facilitare l'esercizio del voto da parte degli elettori non deambulanti.

È, a tal fine, necessario che gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

In particolare, nelle sezioni di cui trattasi, è necessario siano installate una o più cabine che consentano un agevole accesso agli elettori per espletare il diritto di voto (art. 2, comma 3, della legge n. 15/1991) e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri, o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Occorre, inoltre, provvedere a segnalare le sezioni così attrezzate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo (carrozzina) di cui al regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (allegato A).

TESSERA ELETTORALE E ATTESTATO SOSTITUTIVO. QUANTIFICAZIONE DEL RELATIVO FABBISOGNO

In vista dello svolgimento della consultazione elettorale in oggetto, i comuni dovranno altresì provvedere ad ogni adempimento prescritto dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedersi tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale personale a carattere permanente a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e, in specie, a coloro che alla data del 15 febbraio 2009 avranno compiuto i 18 anni di età; a tale scopo, il comune, nell'ambito della propria autonoma organizzazione, potrà disporre che,



dopo due accessi infruttuosi (possibilmente in orari diversi) presso l'indirizzo dell'elettore, venga ivi lasciato apposito avviso di recarsi quanto prima presso l'ufficio elettorale comunale per la consegna della tessera stessa; in caso di smarrimento o furto della tessera, il comune potrà rilasciare al titolare, su sua istanza, un duplicato di essa anche solo previa presentazione, anziché della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza, di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Solamente laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio di voto per questa consultazione elettorale.

Per consentire il rilascio agli elettori delle tessere non consegnate o dei duplicati delle tessere stesse, in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, o degli attestati sostitutivi, ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 299/2000, gli uffici elettorali comunali dovranno assicurare l'apertura nei cinque giorni antecedenti la votazione, quindi **da martedì 10 febbraio a sabato 14 febbraio 2009**, almeno **dalle ore 9 alle ore 19**, mentre **domenica 15 e lunedì 16 febbraio 2009** dovranno rimanere aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione, e cioè **domenica dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15**.

Le SS.LL. sono, infine, pregate di verificare la disponibilità di una adeguata scorta di tessere, sufficiente a fronteggiare, eventualmente, un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente precedenti la votazione o in quelli della votazione stessa.

Le richieste di integrazione del quantitativo di tessere dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Prefettura territorialmente competente.

ATTESTATO SOSTITUTIVO DELLA TESSERA ELETTORALE PER I CITTADINI RESIDENTI NELLE REGIONI TRENINO-ALTO ADIGE E VALLE D'AOSTA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante: "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della L. 30 aprile 1999, n. 120", per gli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiunte, che hanno trasferito la residenza in un comune della Regione Trentino Alto Adige o Valle d'Aosta, non



dovrà essere predisposta la tessera elettorale, atteso che, fino a quando non avranno maturato il prescritto periodo residenziale (indicato dal D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50 per la Regione Trentino-Alto Adige e dal Decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 per la Regione Valle d'Aosta), il Sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le consultazioni regionali o amministrative, dovrà inviare agli stessi un'attestazione di ammissione al voto.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Roggero